

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.61

OGGETTO:

**D.LGS. 19/08/2016 N° 175 – REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPATE – ANNO 2024 – PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
4. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
5. Pansa Sara - Consigliere	Sì
6. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
7. Daniele Franco - Consigliere	Sì
8. Pena Delia - Consigliere	Sì
9. Zannoni Sauro - Consigliere	Sì
10. Podio Domenico - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Giust.
12. Capello Silvia - Consigliere	Sì
13. Barbera Gian Paolo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Porello Livio – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: D.Lgs. 19/08/2016 n° 175 – Revisione ordinaria delle partecipate – Anno 2024 –
Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 29/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che

per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune aveva effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41. del 27.09.2017;

Successivamente per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune aveva effettuato la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.61. del 20.12.2018 ed entro il 31 dicembre 2019 aveva effettuato la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 19.12.2019;

Richiamato l'atto di indirizzo sull' assetto del servizio idrico integrato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 63 del 02/04/2020;

Atteso che per effetto dell'art. 20 TUSP e sulla scorta di tale atto di indirizzo questo Ente ha effettuato annualmete la revisione ordinaria di tutta le partecipazioni dallo stesso possedute

rispettivamente alla data del 31/12/2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 23/12/2020, alla data del 31/12/2020 con DCC n° 45 del 22/12/2021, alla data del 31/12/2021 con DCC n° 57 del 21/12/2022 alla data del 31/12/2022 con DCC n° 91 del 20/12/2023;

Atteso che è necessario procedere ad analoga revisione alla data del 31/12/2023;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche redatte dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014;

Viste le schede di rilevazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti in società redatte dal Ministero del Tesoro.

Rilevato che al 31.12.2023 gli esiti dell'attività di razionalizzazione risultano i seguenti:

1. mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

- ATL – Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. – 0,34% partecipazione diretta
- Alpi Acque S.p.a. – 0,37% partecipazione diretta
- A.E.T.A. società consortile a r.l. – 0,0925% partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.

2. azione di razionalizzazione, fusione per incorporazione, avviata nel 2020:

ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque s.p.a.): si dà atto che la società Alpi Acque S.p.a.– in sede di revisione ordinaria al 31.12.2018 – ha stabilito di procedere alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante fusione per incorporazione in altra società. La fusione per incorporazione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque in data 29/10/2020 e con atto notarile del 30/12/2020 ALPI AMBIENTE srl è stata incorporata nella Società Alpi Acque con retroattività contabile/fiscale alla data del 01/01/2020 (nota prot. 613/2021 pervenuta il 14/12/2021 prot. n° 10954).

Per quanto riguarda invece il mantenimento della propria partecipazione nelle società di cui al punto 1 si precisa quanto segue con riferimento alla Società Alpiacque SPA.

La società Alpi Acque S.p.A. svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate in alcune precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.

La partecipazione alla Società Alpi Acque S.p.A. è sempre stata considerata necessaria ed attuale anche in riferimento all' affidamento del servizio idrico integrato dell'Ambito n. 4 Cuneese, effettuato a mezzo di delibera dell'Ente di governo dell'ambito (EGATO), adottata nella seduta di Conferenza 27 marzo 2019, n. 6.

La medesima delibera n. 6/2019 aveva altresì previsto “un periodo transitorio nel quale il gestore d'ambito potrà individuare con i soggetti pubblici esistenti una strategia idonea a favorire il processo di riorganizzazione e razionalizzazione”.

Posto che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, competono ai Consigli comunali le funzioni concernenti “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali”, e che dunque le scelte concernenti la partecipazione in società di

un Comune sono riservate al Comune medesimo, la presente Amministrazione aveva manifestato la volontà di ottemperare alle disposizioni dell'EGATO in materia della gestione del servizio integrato, ricorrendo, alla società Alpi Acque S.p.A., nelle forme che sarebbero state individuate e, nel frattempo, per il tramite della società consortile AETA S.c.a.r.l. la cui partecipazione indiretta veniva considerata funzionale al mantenimento del servizio ed analogamente non rinunciabile.

La posizione di questo Ente si è sempre posta nell'ottica di garantire la continuità e qualità del servizio nel sopra richiamato "periodo transitorio". Quest'ultimo aspetto risultava determinante anche per non diminuirne il valore patrimoniale, a danno della struttura patrimoniale e finanziaria del Comune ed in attesa che la complessa situazione venisse chiarita anche in sede giudiziaria ove risultava pendente un contenzioso con l'Ente di Ambito Cuneese.

Nel frattempo la Società Alpiacque ha attivato il percorso volto sia a rendere la propria compagine societaria interamente pubblica che a mantenere la propria struttura organizzativa nel contesto della gestione in house di COGESI, tramite l'ingresso di Alpiacque come società consorziata.

Nel 2024 è previsto il completamento di tale percorso di cui si darà conto in sede di revisione delle partecipate alla data del 31/12/2024.

Atteso, dunque, che è possibile procedere ad:

- approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Moretta alla data del 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui alle schede di rilevazione allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare atto che, alla data attuale, sussistono le condizioni, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006, per il mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società:
 - ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese Alpine e Città d'Arte S.C.A.R.L. – 0,34% partecipazione diretta
 - Alpi Acque S.p.a. 0,37% partecipazione diretta
 - A.E.T.A. società consortile a r.l. 0,092 % partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.)

Di dare atto che l'assemblea straordinaria dei soci della società Alpi acque del 29/10/2020 ha deliberato la fusione per incorporazione della società ALPI AMBIENTE s.r.l. (partecipazione indiretta di Alpi Acque S.p.a.) e che con atto notarile del 30/12/2020 ALPI AMBIENTE è stata incorporata in Alpi Acque

Si evidenzia infine che:

- Il Comune non detiene alcuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

Viste le schede relative alla revisione periodica redatte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le linee guida del Ministero del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che per converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 giusto verbale n° 7 del 12/12/2024 pervenuto in pari data ed acclarato al protocollo al n° 9081;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai

sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Dopodichè

Con votazione espressa in forma palese e con n° 12 voti favorevoli, n° zero contrari, e n° zero astenuti su n° 12 Consiglieri presenti e n° 12 votanti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2023, accertandole come da allegato "A", corredato dalle schede di dettaglio, il tutto unito alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che non ci sono rappresentanti del Comune presso gli organi di governo delle società partecipate;
3. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 co. 3 del TUSP;
4. Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nella società Alpi Acque S.p.a. e nella Società consortile AETA S.C.A.R.L (partecipata indiretta tramite ALPI ACQUE SPA.), ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto conto anche del percorso intrapreso dalla suddetta Società volto a rendere la propria compagine societaria interamente pubblica;
5. Di dare atto che, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci della Società Alpi acque del 29/10/2020 era stata prevista la fusione per incorporazione della società Alpi Ambiente Srl e con atto notarile del 30/12/2020 Alpi Ambiente è stata incorporata in Alpi Acque;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
8. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
9. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
10. Di disporre, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
11. Di disporre infine che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24 co. 1 e 3 TUSP e dal'art. 21 del Decreto correttivo;
12. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

DOPODICHE' i medesimi componenti del Consiglio Comunale con separata votazione e con n.11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere alla comunicazioni ed all'inoltro della deliberazione testè assunta al MEF ed alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi